

ISTRUZIONI PER L'ISCRIZIONE AL CINQUE PER MILLE ENTI DEL VOLONTARIATO E ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE

(art. 1, comma 1, lettera a) e lettera e), DPCM 23 aprile 2010) ANNO 2017

ISTRUZIONI

1. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Chi può presentare la domanda

Possono presentare la domanda di iscrizione gli enti del volontariato e le associazioni sportive dilettantistiche di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) e lettera e), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 aprile 2010.

Gli **enti del volontariato** interessati sono:

- le organizzazioni di volontariato di cui alla legge n. 266 del 1991;
- le ONLUS di cui all'art. 10 del D. Lgs. n. 460 del 1997;
- le cooperative sociali e i consorzi di cooperative sociali di cui alla legge n. 381 del 1991;
- le organizzazioni non governative già riconosciute idonee ai sensi della legge n. 49 del 1987 alla data del 29 agosto 2014 e iscritte all'Anagrafe unica delle ONLUS su istanza delle stesse (art. 32, comma 7 della Legge n. 125 del 2014);
- gli enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti accordi e intese, considerate Onlus parziali ai sensi del comma 9 dell'art. 10 del D. Lgs. n. 460 del 1997;
- le associazioni di promozione sociale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'Interno, considerate Onlus parziali ai sensi del comma 9 dell'art. 10 del D.Lgs. n. 460 del 1997;
- le associazioni di promozione sociale, iscritte nei registri previsti dall'art. 7, commi 1, 2, 3 e 4 di cui alla legge n. 383 del 2000;
- le associazioni e fondazioni di diritto privato che operano nei settori di cui all'art. 10, comma 1, lettera a), del D. Lgs. n. 460 del 1997.

Le **associazioni sportive dilettantistiche** che possono presentare domanda di iscrizione sono le associazioni riconosciute ai fini sportivi dal CONI che svolgono una rilevante attività di interesse sociale.

In particolare, ai sensi del DM 2 aprile 2009, come modificato dal DM 16 aprile 2009, accedono al beneficio le associazioni sportive dilettantistiche nella cui organizzazione è presente il settore giovanile, affiliate ad una federazione sportiva nazionale o ad una disciplina associata o ad un ente di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, che svolgono prevalentemente una delle seguenti attività:

- avviamento e formazione allo sport dei giovani di età inferiore a 18 anni;
- avviamento alla pratica sportiva in favore di persone di età non inferiore a 60 anni;
- avviamento alla pratica sportiva nei confronti di soggetti svantaggiati in ragione delle condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.

ATTENZIONE:

Non sono tenuti a ripetere la domanda di iscrizione gli enti inseriti nell'apposito elenco pubblicato sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it entro il 31 marzo 2017 (art. 6-bis del DPCM 23 aprile 2010, inserito dal DPCM 7 luglio 2016).

Come e quando si presenta domanda

La domanda di iscrizione deve essere presentata esclusivamente per via telematica, entro l'**8 maggio 2017** (in quanto il 7 maggio 2017 cade di domenica), direttamente dai soggetti interessati – abilitati ai servizi Entratel o Fisconline – o tramite gli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni.

Per la compilazione va utilizzato il prodotto informatico "Domanda 5 per mille" disponibile sul sito Internet dell'Agenzia delle entrate, www.agenziaentrate.gov.it.

A fronte della domanda di iscrizione correttamente presentata ed accolta dal sistema, verrà rilasciata un'attestazione di avvenuta ricezione riportante, tra l'altro, l'indicazione della denominazione e della sede del soggetto iscritto come risulta negli archivi dell'Anagrafe Tributaria.

Qualora i dati del rappresentante legale che ha sottoscritto la domanda differiscano da quelli del rappresentante legale risultante dall'Anagrafe Tributaria, la ricevuta segnala la difformità riscontrata. In tal caso il rappresentante legale provvede a regolarizzare la propria posizione presso qualsiasi Ufficio dell'Agenzia delle entrate.

I dati indicati nella domanda sono utilizzati per formare l'elenco dei soggetti che possono partecipare al riparto della quota del 5 per mille.

Nel caso siano pervenute più domande per lo stesso ente, si considera valida l'ultima trasmessa e accolta dal sistema.

Qualora la domanda di iscrizione accolta sia stata inviata erroneamente, è possibile richiederne l'annullamento entro il termine dell'**8 maggio 2017** previsto per la presentazione della domanda, utilizzando le consuete funzioni a disposizione degli utenti abilitati ai servizi telematici Entratel e Fisconline.

2. MODALITA' DI COMPILAZIONE DELLA DOMANDA

Il modello per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti che intendono partecipare al riparto della quota del 5 per mille è composto dal riquadro relativo al tipo di comunicazione, dal riquadro relativo ai dati dell'ente, da due sezioni (la prima relativa agli enti del volontariato, la seconda alle associazioni sportive dilettantistiche), dal riquadro contenente i dati identificativi del rappresentante legale, dal riquadro per i recapiti dell'ente e da quello relativo all'impegno alla presentazione telematica da parte dell'intermediario.

Tipo di comunicazione	Nel primo riquadro il soggetto interessato deve indicare di voler effettuare la domanda di iscrizione nell'elenco degli enti del volontariato o nell'elenco delle associazioni sportive dilettantistiche, barrando la corrispondente casella. Deve essere barrata una sola casella.
Dati dell'ente	Deve essere indicato il codice fiscale, la denominazione e la sede legale dell'ente. Non vengono accolte le domande che contengano codici fiscali non registrati o che risultino non più attivi negli archivi dell'Anagrafe Tributaria.
Sezione I	In questa Sezione, riservata agli enti del volontariato, sono elencate le tipologie di soggetti che possono presentare la domanda di iscrizione al 5 per mille. Il soggetto interessato deve barrare la casella relativa alla tipologia di ente di appartenenza. Deve essere barrata una sola casella . Gli enti che presentano la domanda di iscrizione come enti del volontariato non devono compilare la successiva Sezione II , riservata alle associazioni sportive dilettantistiche.
Sezione II	Questa Sezione è riservata alle associazioni sportive dilettantistiche. Deve essere indicato il numero di iscrizione al registro del CONI e deve essere barrata la casella corrispondente all'attività prevalente svolta dall'associazione.
Dati relativi al legale rappresentante firmatario	Devono essere riempiti tutti i campi di questo riquadro: il codice fiscale, tutti i dati anagrafici, la residenza anagrafica o, se diverso, il domicilio fiscale del rappresentante legale.
Recapiti dell'ente	Deve essere indicato l'indirizzo di posta elettronica oppure il numero di telefono e/o il numero di fax presso cui ricevere eventuali comunicazioni.

Questo riquadro deve essere compilato e firmato dall'intermediario abilitato alla presentazione telematica delle dichiarazioni nel caso in cui presenti la domanda di iscrizione per conto dell'ente del volontariato o dell'associazione sportiva dilettantistica interessati alla ripartizione del 5 per mille. In caso di compilazione, è obbligatoria l'indicazione sia del codice fiscale dell'intermediario sia della data dell'impegno a presentare la domanda. Gli intermediari abilitati hanno l'obbligo di conservazione previsto dall'art. 3, comma 9-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.

3. PUBBLICAZIONE DEGLI ELENCHI DEGLI ISCRITTI

L'elenco degli enti del volontariato e quello delle associazioni sportive dilettantistiche sono formati sulla base delle domande di iscrizione validamente presentate ed accolte dal sistema e non successivamente annullate dagli interessati.

Gli elenchi degli enti iscritti vengono pubblicati dall'Agenzia delle entrate entro il **14 maggio 2017** sul sito www.agenziaentrate.gov.it. Per ciascun soggetto sarà riportata l'indicazione della denominazione, del codice fiscale e della sede.

Le correzioni di eventuali errori contenuti negli elenchi possono essere richieste, non oltre il **22 maggio 2017**, dal legale rappresentante del soggetto richiedente ovvero da un suo incaricato munito di formale delega, presso la Direzione regionale dell'Agenzia delle entrate nel cui ambito territoriale si trova il domicilio fiscale del medesimo soggetto.

Gli elenchi aggiornati dei soggetti iscritti, depurati degli errori, sono pubblicati dall'Agenzia delle entrate sullo stesso sito Internet www.agenziaentrate.gov.it, entro il **25 maggio 2017**.

4. CASI PARTICOLARI

- a.** Qualora dalla comunicazione di avvenuta ricezione risulta che la denominazione o la sede dell'ente non sono aggiornate, è necessario comunicare tempestivamente le variazioni intervenute utilizzando i modelli anagrafici di seguito indicati e ripetere successivamente l'invio della domanda.

I soggetti titolari di partita IVA devono utilizzare il modello AA7/10 – Domanda di attribuzione del numero di codice fiscale e dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini IVA (soggetti diversi dalle persone fisiche) – che può essere presentato, oltre che a qualsiasi Ufficio dell'Agenzia delle entrate, anche in via telematica, direttamente o tramite i soggetti incaricati della trasmissione, ovvero tramite la Comunicazione Unica nel caso di soggetti tenuti all'iscrizione al Registro delle imprese o al Registro delle notizie economiche e amministrative (REA). Il modello AA7/10 è disponibile in formato elettronico sul sito dell'Agenzia delle entrate.

I soggetti che non sono titolari di partita IVA devono utilizzare il modello AA5/6 – Domanda attribuzione codice fiscale, comunicazione variazione dati, avvenuta fusione, concentrazione, trasformazione, estinzione (soggetti diversi dalle persone fisiche) – che può essere presentato, oltre che a qualsiasi Ufficio dell'Agenzia delle entrate, anche in via telematica, direttamente o tramite i soggetti incaricati della trasmissione. Il modello AA5/6 è disponibile in formato elettronico sul sito dell'Agenzia delle entrate.

- b.** Qualora la domanda non venga accolta perché il codice fiscale risulta non più attivo (per cessazione o confluenza) o non registrato in Anagrafe Tributaria, è necessario rivolgersi a qualsiasi Ufficio dell'Agenzia delle entrate, al fine di verificare e rimuovere eventuali anomalie, e ripetere l'invio della domanda.

5. ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL'ISCRIZIONE

Entro il **30 giugno 2017** il legale rappresentante degli **enti del volontariato** iscritti deve trasmettere con raccomandata a.r. alla **Direzione Regionale dell'Agenzia delle entrate** nel cui ambito si trova il domicilio fiscale dell'ente la dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi dell'arti-

colo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la persistenza in capo all'ente dei requisiti che danno diritto all'iscrizione. In alternativa, la dichiarazione sostitutiva può essere inviata dagli interessati con la propria casella di posta elettronica certificata alla casella PEC delle predette Direzioni Regionali (disponibili sul sito dell'Agenzia entrate www.agenziaentrate.gov.it), riportando nell'oggetto "dichiarazione sostitutiva 5 per mille 2017" e allegando copia del modello di dichiarazione, ottenuta mediante scansione dell'originale compilato e sottoscritto dal rappresentante legale, nonché copia del documento di identità.

Nel caso delle **associazioni sportive dilettantistiche** iscritte, il legale rappresentante, deve trasmettere a mezzo raccomandata a.r. entro il **30 giugno 2017** all'Ufficio del **CONI** nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell'associazione interessata.

Alla dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

All'atto dell'iscrizione la procedura rende disponibile il modulo di dichiarazione sostitutiva precompilato solo in alcuni campi, con le informazioni fornite dagli interessati nella domanda di iscrizione. L'ente che intende utilizzare il modello precompilato deve completare la dichiarazione riempiendo i rimanenti campi.

Può essere utilizzato anche l'apposito modello disponibile sul sito Internet dell'Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it.

6. REGOLARIZZAZIONE

L'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, prevede che possono partecipare al riparto delle quote del cinque per mille anche gli enti che non abbiano effettuato l'iscrizione al contributo e le successive integrazioni documentali nei termini indicati nei precedenti paragrafi, purché presentino le domande di iscrizione e provvedano alle successive integrazioni documentali **entro il 2 ottobre 2017, versando una sanzione di importo pari a 250 euro.**

I requisiti sostanziali richiesti per l'accesso al beneficio devono essere comunque posseduti alla data della scadenza originaria della presentazione della domanda di iscrizione (7 maggio 2017).